



**COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  
(PROVINCIA DI SALERNO)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N° 232 del 27/11/2025**

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE CAMPANIA (LRC) N. 16/2004 COME MODIFICATA  
DALLA LRC 05/2024. APPLICAZIONE ART. 31 RECANTE “DOTAZIONI  
TERRITORIALI URBANISTICHE”**

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di novembre alle ore 14:05, nella Sala Giunta - Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara, la Giunta Comunale. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Generale Dott.ssa Paola Dello Iacono.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<b>1</b>	Sindaco	LANZARA GIUSEPPE	X	
<b>2</b>	Vice Sindaco	FOIRE NUNZIA	X	
<b>3</b>	Assessore	D'AMICO ROBERTA	X	
<b>4</b>	Assessore	SICA GERARDA	X	
<b>5</b>	Assessore	SICA RAFFAELE	X	
<b>6</b>	Assessore	VACCARO DARIO	X	

**PRESENTI: 6**

**ASSENTI: 0**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- con DPGRC n.18 del 07.01.1988 è stato approvato il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Pontecagnano Faiano;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 18.11.1996 è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale (REC) a seguito di modifiche apportate dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 152 del 25.02.1995, mentre la variante al REC è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2009 con pubblicazione nel BURC n° 29 del 18.05.2009;
- il territorio del Comune di Pontecagnano Faiano è stato riclassificato sismico di II categoria (S =9) con le conseguenti limitazioni normativamente imposte, in accordo con la delibera di Giunta della Regione Campania n. 5447 del 07.11.2002;
- a seguito della sopra citata riclassificazione sismica del territorio comunale (da zona sismica di III categoria a zona sismica di II categoria), in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 5447 del 07.11.2002 e dalle successive circolari applicative, con deliberazione consiliare n. 42 del 04.07.2005 è stata approvata “*la relazione di verifica della compatibilità delle risultanze geologico geognostiche*”;
- conformemente alle conclusioni della sopra citata relazione di verifica della compatibilità geologico – geognostica nella quale si attesta che “*le risultanze delle indagini geologiche – geognostiche previste dalla L.R. 9/83 (artt. 11, 12, 13 per strumenti generali, e art. 14 per strumenti attuativi) sono compatibili alla nuova categoria sismica, fermo restando le incrementate azioni sismiche sul territorio, dovute all'aumento di categoria, non necessita la predisposizione di varianti urbanistiche di adeguamento, in accordo con quanto disposto dalle Circolari approvate con DGR n. 248 del 24.01.2003 e con DGR n. 816 del 10.06.2004*”;
- con delibera di giunta comunale n. 110 del 28.04.2016 è stato approvato il Preliminare di Piano Urbanistico Comunale (PrPUC);
- risulta in corso di definizione, con una prima conclusione intermedia in data 07.11.2025, la Conferenza di co-pianificazione, richiesta dal comune di Pontecagnano Faiano ai sensi dell'art. 5 della LRC n. 13/2008, ed attivata dalla Regione Campania il 20.03.2025 con la partecipazione della Provincia di Salerno ai fini della redazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), attraverso l'aggiornamento del Preliminare di PUC (PrPUC) e la redazione del Piano Strutturale Urbanistico (PSU);

### **Considerato che:**

- la LRC 29 aprile 2024, n. 5, avente ad oggetto: “*Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante Norme sul Governo del territorio*”, ha modificato l'art. 31 della stessa LRC 16/2004 in materia di “*Dotazioni territoriali urbanistiche*” costituiti dai servizi ecosistemici, le infrastrutture verdi, le attrezzature per lo sport e l'istruzione, i parcheggi, i servizi rispondenti a funzioni collettive e di interesse comune;
- le *dotazioni territoriali urbanistiche*, pertanto, sono costituite dalle opere e dagli spazi pubblici previsti da un piano urbanistico, mentre gli *standard urbanistici* sono i parametri quantitativi che definiscono queste dotazioni in proporzione all'edificazione ed alla popolazione insediata o da insediare;
- il comma 2 del citato art. 31 della LRC 16/2004, come modificato, prescrive che: “*Nella individuazione, realizzazione e gestione delle dotazioni territoriali urbanistiche sono perseguiti obiettivi prestazionali di accessibilità, di qualità architettonica e dello spazio aperto, di minimizzazione dell'utilizzo di suolo e delle impermeabilizzazioni, di tendenza all'invarianza idraulica, di sostenibilità urbanistica, energetica e ambientale*”;

### **Dato atto che:**

- nella nuova disciplina urbanistica regionale regolamentata dalla LRC 16/2004, come modificata, si introduce il concetto di *obiettivo prestazionale delle dotazioni territoriali urbanistiche*, che determina un approccio innovativo alla pianificazione che valuta la qualità e l'efficacia degli interventi urbani in materia di attrezzature e servizi in base ai risultati (*prestazioni*) che producono, superando il concetto più rigido e quantitativo degli standard tradizionali. A differenza del precedente modello, che si basava principalmente sulla misurazione in metri quadrati (ad esempio, mq di verde per abitante), l'approccio prestazionale si concentra sulla capacità delle opere di soddisfare i bisogni degli utenti e della comunità;
- nelle more della definitiva redazione del PUC, già con delibera di consiglio comunale n. 02/2019 e successiva n.04/2023, in applicazione di altre normative regionali in materia di rigenerazione urbana con incentivazione urbanistica, si erano introdotti primi elementi di *dotazioni territoriali urbanistiche prestazionali*, riportate al punto 4 della stessa deliberazione come di seguito riportato:
  - “- autonomia funzionale delle urbanizzazioni primarie di ciascuna area di insediamento anche con riferimento a quelle di supporto all’area che, qualora insufficienti, dovranno essere adeguate a cura e spese dei richiedenti; tali verifiche dovranno essere di tipo analitico-quantitative e previamente verificate anche dagli Enti/Società gestori delle reti;*
  - la viabilità innervante l’insediamento deve essere preferenzialmente organizzata in maniera da formare una maglia viaria; nel caso ciò non sia tecnicamente possibile e l’insediamento sia servito da singole traverse di ingresso/uscita, deve essere prevista un’adeguata rotatoria o altro sistema in testata tale da consentire l’inversione di marcia in condizioni agevoli e sicure senza interessare aree per standard urbanistici;*
  - le aree per standard urbanistico devono essere organizzate per essere effettivamente utilizzabili per dimensioni e conformazione delle relative aree, evitando zone residuali e aree non attrezzabili per la specifica tipologia di standard;*
  - gli interventi devono tendere al miglioramento della permeabilità del suolo, sia attraverso l’utilizzo di materiali che favoriscano ciò, sia attraverso adeguate sistemazioni a verde; pertanto vanno rispettati gli standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate che non potrà essere inferiore a quello esistente e comunque con un minimo pari a 0,30 mq/mq di cui 0,15 piantumato con alberature di alto fusto (art. 95, lett. J delle NTA del PTCP vigente). In particolare, le aree costituenti dotazione minima di standard per il verde, indicata dal DM 1444/1968 in 9 mq/ab, devono essere oggetto di specifica progettazione, in fase esecutiva, a cura di professionista di comprovata esperienza in materia, prescrivendosi che tali aree, in termini generali, siano effettivamente sistematiche a verde e piantumate al netto di viali e percorsi oltre che della previsione di eventuali impianti sportivi;*
  - prevedere che, in accordo con il Protocollo Itaca Campania sintetico per la sostenibilità energetico ambientale (art. 3.4 delle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 145/2011), oltre al punteggio del livello di prestazione degli edifici, almeno pari a 2, risulti obbligatorio predisporre efficienti sistemi di differenziazione e di raccolta della componente organica dei rifiuti solidi urbani, adibiti esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, nonché la predisposizione di “isole ecologiche” di condominio, di cui al “Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania” per la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema a scomparsa e piccoli impianti di compostaggio domestico per interventi che hanno aree destinate a verde di almeno 1.000 mq”.*
- ulteriormente, con delibera di giunta comunale n. 252 del 05.12.2023 ad oggetto “*Procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC). Provvedimenti*”, si è già introdotto nella documentazione ivi allegata, il concetto di dotazione urbanistica prestazionale rappresentato anche in occasione degli incontri di condivisione degli indirizzi strategici del PUC alla città, con particolare riferimento ai criteri di redazione del nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

**Preso atto**, inoltre, che l'art. 33 quater della LRC 16/2004 e smi, prevede all'art.1 diverse tipologie di intervento, quali:

*"a) ristrutturazione edilizia di singoli edifici che comprendano anche demolizione e ricostruzione con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e modifiche di destinazione d'uso ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), nel perseguimento dei principi di contenimento del consumo del suolo, di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni;*

*b) ristrutturazione urbanistica di uno o più edifici contermini rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, nel perseguimento dei principi di contenimento del consumo del suolo, di efficientamento energetico e adeguamento alla normativa sulla sicurezza delle costruzioni;*

*c) riqualificazione di ambiti urbani in tutto o in parte degradati, ove la dimensione e la complessità degli interventi di cui alle lettere a) e b) ne richieda l'inquadramento in un programma unitario ai fini del riassetto del tessuto urbanistico-edilizio preesistente, di dotazione delle aree per servizi ed attrezzature collettive, di adeguamento della rete viaria, nonché di aree per la riqualificazione ecologica e ambientale, da approvare anche in variante allo strumento urbanistico."*

**Rilevato che**, nelle more della definizione del procedimento di formazione del PUC, la LRC 16/2004 come modificata, consente, in particolare all'art. 33 quater, una serie di interventi di rigenerazione urbana con obbligo di soddisfacimento degli standard urbanistici per cui risulta necessario ribadire, sin da subito, anche per tali interventi, l'esigenza di una valutazione prestazionale, oltre che numerica, delle dotazioni territoriali urbanistiche, già introdotte con la citata deliberazione consiliare n. 02/2019 e ribadite con la deliberazione consiliare n. 04/2023.

**Dato atto**, altresì, che il comma 6 dello stesso art. 31 della vigente LRC n. 16/2004, come modificata dalla LRC n. 05/2024, al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana, prescrive che: *"L'Amministrazione comunale può individuare, all'interno del proprio strumento di pianificazione urbanistica, in quanto funzionale a conformare un assetto complessivo e unitario dell'intero territorio comunale, limiti di densità edilizia, distanze tra i fabbricati e altezze massime per ogni singola parte del territorio comunale anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/1968, nel rispetto dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Tale individuazione non costituisce variante allo strumento di pianificazione urbanistica. ...".*

**Preso atto, attraverso la deliberazione di giunta comunale n. 88/2025 del comune di Salerno che:**

- con nota prot. 53893/2025 il Settore Trasformazione Urbanistica ed Edilizia del comune capoluogo, con riferimento alla corretta applicazione del richiamato art. 31, comma 6 della LRC 16/2004, ha formulato alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio, il seguente quesito *"Posto che per l'adozione del nuovo Piano si dovrà comunque attendere l'approvazione del Regolamento Attuativo di cui all'art. 43-bis, si chiede se, nelle more, per gli interventi di demo-ricostruzione finalizzati al rinnovo del patrimonio edilizio esistente, con o senza aumento volumetrico, si possa, con delibera di Giunta Comunale – senza, quindi, dover far ricorso alla procedura di variante-, prevedere, specificatamente per la zona Territoriale Omogenea B, la deroga agli artt. 7, 8 e 9 del d.m. 1444/1968";*

- tale quesito è stato riscontrato con nota prot. 59381 del 10.03.2025, a firma dell'arch. Alberto Romeo Gentile, Dirigente della Direzione Generale per il Governo del Territorio che ha chiarito: *"premesso che la richiesta attiene la possibilità, nelle more del redigendo Regolamento attuativo di cui all'art. 43 bis della legge, di poter attuare una corretta attività in materia di governo del territorio, con riguardo agli artt 1 e 2 della medesima legge, si rappresenta che:*

*a) tale possibilità, posta in capo alle Amm.ni Comunali, può senz'altro riferirsi a Comuni dotati di strumento di pianificazione urbanistica, potendo intendersi tra questi anche quelli dotati di PUC e PRG vigenti. Ciò anche in sintonia con quanto già indicato nella propria circolare applicativa 3/2025 del 28.02.2025 circa l'applicazione dell'art. 33 quater "Interventi di rigenerazione urbana" per i comuni provvisti di PUC o PRG vigenti;*

*b) tale facoltà si rende possibile, con specifica espressa limitazione all'interno della sola zona omogenea A, al fine di conformare un assetto complessivo e unitario dell'intero territorio comunale, condizione che deve pertanto motivatamente esplicitarsi negli atti prodromici alla approvazione, cui possono ad esempio riferirsi i richiamati interventi di demo-ricostruzione finalizzati al recupero del patrimonio esistente, in un'ottica di contenimento di consumo di suolo;*

*c) atteso che tale individuazione da parte delle Amm.ni Com.li non costituisce variante allo strumento urbanistico, la procedura da utilizzare è quella dell'art. 6 comma a) del Regolamento 5/2011 (oggi sostituito dall'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 03/2025 e dall'art. 47Bis della LRC 16/2004 come modificata dalla LRC 05/2024), ovvero l'approvazione da parte della Giunta dell'amministrazione procedente".*

**Dato atto** che:

- l'art. 6 comma 1 lett a) del Regolamento 05/2011 recante "Adeguamento dei Piani" prescriveva che "Salvo quanto previsto per le varianti agli strumenti urbanistici l'amministrazione procedente adegua, modificandolo o integrandolo, il piano di sua competenza, nei seguenti casi: a) sopraggiunti interventi legislativi statali e regionali;", precisando al comma 2 che "Gli adeguamenti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta dell'amministrazione procedente."

- il Regolamento di attuazione della LRC 16/2004 n. 05/2011 è stato sostituito dal Regolamento n. 03/2025 che all'art. 11 comma 1, recante "Adeguamento dei piani", così recita "A seguito dell'approvazione dell'adeguamento del piano, di cui all'art. 47Bis della legge regionale n. 16/2004, l'amministrazione procedente provvede a darne pubblicità ed accesso sul proprio sito internet istituzionale.";

- l'art. 47bis della LRC 16/2004 prescrive, al comma 1, che "L'Amministrazione procedente adegua, rielaborandolo, modificandolo o integrandolo, il piano di sua competenza, senza che questa operazione comporti variante allo stesso piano, nei seguenti casi:

a) sopraggiunti interventi legislativi statali e regionali;... ", precisando, al comma 2, che: "Gli adeguamenti di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta comunale salvo diversa indicazione dei rispettivi Statuti comunali."

**Rilevato**, pertanto, che anche con il nuovo Regolamento n. 03/2025 e con l'art. 47bis della LRC 16/2004 come modificata dalla LRC 05/2024, viene confermato, rispetto al parere reso dalla Regione Campania prot. 59381 del 10.03.2025 sopra richiamato, che l'applicazione dell'art. 31 comma 6 non costituisce variante allo strumento urbanistico generale e che la relativa approvazione è di competenza della giunta comunale;

**Ritenuto:**

- di dover estendere la possibilità di derogare ai limiti fissati dal d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, agli interventi di demo-ricostruzione di cui al DPR 380/01 e, più in generale, a tutti interventi contemplati dall'art. 33 quater della LRC n. 16/2004 e smi;

- a tale fine, e nelle more dell'approvazione del PUC, di inserire il seguente art. 27 delle vigenti Norme di Attuazione del PRG vigente:

Art. 27 : Deroga ai sensi dell'art. 31, comma 6 della LRC n. 16/2004 e ss.mm.ii.

*Ai sensi dell'art. 31, comma 6, della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16 e ss.mm. ed ii., nelle zone ove non è esclusa l'applicazione della normativa relativa alla cd. "Rigenerazione Urbana" di cui all'art. 33 quater della L.R. n. 16/2004, per gli interventi di demo-ricostruzione e, più in generale, per tutti quelli contemplati dallo stesso art. 33 quater, è consentito derogare ai limiti di densità edilizia e di altezza di cui agli artt. 7 e 8 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.*

**Dato atto** che la presente modifica alle Norme di Attuazione del PRG vigente non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, comma 6, della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, così come chiarito dalla nota prot. n. 59381 del 10.03.2025 della Direzione Generale per il Governo del Territorio della regione Campania, anche tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Regolamento n. 03/2025 e dall'art. 47Bis della LRC n. 16/2004 come integrata dalla LRC 05/2024;

**Ritenuto necessario, altresì**, ribadire quanto già contenuto nella citata delibera consiliare n. 02/2019 e successiva n. 04/2023, con particolare riferimento agli indirizzi generali che devono informare le proposte progettuali, per quanto applicabili ai casi specifici, anche in riferimento agli interventi richiesti ai sensi dell'art. art. 33 quater della LRC 16/2004 come modificata dalla LRC n. 05/2025, come sopra già riportati.

**Vista** la normativa urbanistico – edilizia di interesse;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente e digitalmente dal Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia, ing. Maurizio Pisaturo, e dalla Responsabile del Settore Finanziario Gestione Entrate e Società Partecipate, dott.ssa Manuela Sacco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n.267/000 e s.m.i.;

**Atteso** che competono esclusivamente alla Giunta Comunale le valutazioni e le determinazioni concludenti, previo apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico rispetto alle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art.97 della Costituzione;

**Verificato** che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art.49 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse ai sensi delle disposizioni contenute nella Sezione 2. Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione e relativi allegati del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 - 2027, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 27.03.2025 ed aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 22.05.2025;

Con votazione unanime e favorevole dei presenti, avvenuta nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente riportata;
- 2) **di aggiungere alle vigenti Norme di Attuazione del PRG vigente, l'art. 27 che così recita:**

**Art. 27 : Deroga ai sensi dell'art. 31, comma 6 della LRC n. 16/2004 e ss.mm.ii.**

*Ai sensi dell'art. 31, comma 6, della Legge Regionale 22 dicembre 2004 n. 16 e ss.mm. ed ii., nelle zone ove non è esclusa l'applicazione della normativa relativa alla cd. "Rigenerazione Urbana" di cui all'art. 33 quater della L.R. n. 16/2004, per gli interventi di demo-ricostruzione e, più in generale, per tutti quelli contemplati dallo stesso art. 33 quater della L.R. n. 16/2004, è consentito derogare ai limiti di densità edilizia e di altezza di cui agli artt. 7 e 8 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444.*

- 3) **di dare atto** che la presente modifica alle Norme di Attuazione del PRG vigente non costituisce variante ai sensi dell'art. 31, comma 6, della Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16, così come chiarito dalla nota prot. n. 59381 del 10.03.2025 della Direzione Generale per il Governo del Territorio della regione Campania, anche tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Regolamento n. 03/2025 e dall'art. 47Bis della LRC n. 16/2004 come integrata dalla LRC 05/2024;

- 4) **di dare atto** che la presente modifica è conforme a Leggi e Regolamenti ed è coerente con gli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore;

- 5) **di confermare** l'applicazione degli indirizzi progettuali, per quanto applicabili ai casi specifici, contenuti nella delibera consiliare n. 02/2019 e successiva n. 04/2023, già riportati in premessa e che di seguito si riepilogano, anche in riferimento agli interventi richiesti ai sensi dell'art. art. 33 quater della LRC 16/2004 come modificata dalla LRC n. 05/2025;

*- autonomia funzionale delle urbanizzazioni primarie di ciascuna area di insediamento anche con riferimento a quelle di supporto all'area che, qualora insufficienti, dovranno essere adeguate a cura e spese dei richiedenti; tali verifiche dovranno essere di tipo analitico-quantitative e previamente verificate anche dagli Enti/Società gestori delle reti;*

- la viabilità innervante l’insediamento deve essere preferenzialmente organizzata in maniera da formare una maglia viaria; nel caso ciò non sia tecnicamente possibile e l’insediamento sia servito da singole traverse di ingresso/uscita, deve essere prevista un’adeguata rotatoria o altro sistema in testata tale da consentire l’inversione di marcia in condizioni agevoli e sicure senza interessare aree per standard urbanistici;
- le aree per standard urbanistico devono essere organizzate per essere effettivamente utilizzabili per dimensioni e conformazione delle relative aree, evitando zone residuali e aree non attrezzabili per la specifica tipologia di standard;
- gli interventi devono tendere al miglioramento della permeabilità del suolo, sia attraverso l’utilizzo di materiali che favoriscano ciò, sia attraverso adeguate sistemazioni a verde; pertanto vanno rispettati gli standard ecologici riferiti al rapporto tra superfici permeabili ed impermeabilizzate che non potrà essere inferiore a quello esistente e comunque con un minimo pari a 0,30 mq/mq di cui 0,15 piantumato con alberature di alto fusto (art. 95, lett. J delle NTA del PTCP vigente). In particolare, le aree costituenti dotazione minima di standard per il verde, indicata dal DM 1444/1968 in 9 mq/ab, devono essere oggetto di specifica progettazione, in fase esecutiva, a cura di professionista di comprovata esperienza in materia, prescrivendosi che tali aree, in termini generali, siano effettivamente sistematate a verde e piantumate al netto di viali e percorsi oltre che della previsione di eventuali impianti sportivi;
- prevedere che, in accordo con il Protocollo Itaca Campania sintetico per la sostenibilità energetico ambientale (art. 3.4 delle Linee guida regionali di cui alla DGR n. 145/2011), oltre al punteggio del livello di prestazione degli edifici, almeno pari a 2, risulti obbligatorio predisporre efficienti sistemi di differenziazione e di raccolta della componente organica dei rifiuti solidi urbani, adibiti esclusivamente al conferimento dei rifiuti organici, nonché la predisposizione di “isole ecologiche” di condominio, di cui al “Piano Regionale Rifiuti Urbani della Regione Campania” per la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema a scomparsa e piccoli impianti di compostaggio domestico per interventi che hanno aree destinate a verde di almeno 1.000 mq.

**6) di disporre** che, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, la presente deliberazione è immediatamente eseguibile;

**7) di trasmettere** al Settore Urbanistica ed Edilizia comunale per gli adempimenti connessi;

**8) di dare atto** che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto d’interesse;

**9) di disporre** che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza da assolvere mediante la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web comunale, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs n. 33/2013 oltre a darne pubblicità ed accesso sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Regionale n. 03/2025 di attuazione della LRC n. 16/2004 e smi.

**10) di dare atto** che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all’art.124 del D. Lgs. n.267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
**Dott. Giuseppe Lanzara**

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Paola Dello Iacono**

*(Atto sottoscritto digitalmente)*